

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 26/04/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 21

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Cessioni triangolari “interne” intracomunitarie

L'art. 58 del D.L. 30.8.1993 n. 331 stabilisce che *“Non sono imponibili le cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari”*.

La fattispecie è quella in cui un soggetto italiano (IT1 – Primo cedente) vende beni ad un altro soggetto italiano (IT2 – Secondo cedente o Promotore) e, su incarico di questo, consegna i beni ad un cliente comunitario di quest'ultimo (UEX).

Nell'ipotesi in cui IT1 si occupi direttamente della consegna dei beni al cliente finale, entrambe le cessioni effettuate dagli operatori stabiliti in Italia (Primo cedente e Secondo cedente) sono non imponibili:

- a) la prima cessione (IT1 > IT2) è non imponibile ex art. 58 primo comma del DL 331/93, ma ha natura di cessione domestica e non di operazione intracomunitaria. In tal caso, la non imponibilità è condizionata al fatto che i beni siano inviati direttamente nell'altro Stato membro, a cura del primo cedente e su incarico del secondo cedente, senza essere consegnati a quest'ultimo;
- b) la seconda cessione (IT2 > UEX) è non imponibile ex art. 41 primo comma del DL 331/93. In questo caso, si tratta di una cessione intracomunitaria per la quale UEX risulta debitore d'imposta.

In relazione a tali operazioni va precisato quanto segue:

- 1) è esclusa l'applicazione del citato art. 58 (quindi l'operazione è imponibile nel rapporto tra IT1 e IT2) se il trasporto avviene a cura del cliente finale estero o di un terzo per suo conto (Circ. Min. Fin. 23.2.1994 n. 13 par. 16.1);
- 2) la non imponibilità Iva prevista per la cessione interna si applica anche se il contratto di trasporto o di spedizione viene stipulato dal cessionario italiano (IT2), su mandato ed in nome del primo cedente. Ciò significa che non è necessario che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



contratto concluso direttamente dal primo cedente. Il contratto potrebbe essere concluso dal Promotore, con fattura a lui intestata, ma a condizione che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà dei contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero.

Per l'applicazione dell'art. 58 è necessario, quindi, che IT2 non acquisisca mai la materiale disponibilità dei beni ovvero curi il trasporto con mezzi propri o conferisca l'incarico ad un trasportatore di provvedere al trasporto a cura o a nome suo;

- 3) quando il trasporto all'estero è curato dal Promotore IT2 *"in nome o per conto"* di IT1, quest'ultimo per applicare nei confronti di IT2 l'art. 58, dovrà farsi dichiarare dallo stesso che:
 - a) il trasporto si riferisce ad una cessione intracomunitaria nei confronti di un soggetto IVA di un Paese UE iscritto al VIES;
 - b) il trasporto avverrà con resa oltre confine;
 - c) si impegna a far avere (direttamente o attraverso lo spedizioniere dallo stesso incaricato) al fornitore idonea documentazione (CMR vettore, dichiarazione di arrivo, ecc.) che dimostri l'arrivo a destino dei beni oltre a copia fotostatica della fattura del trasporto/spedizione che dimostri che la spedizione è avvenuta a cura e oneri a carico del promotore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it